

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Molise, 30 gennaio 1993, n. 5.

Pena l'alterazione della par condicio tra le liste e i candidati che deriverebbe da una proroga di fatto del termine perentorio per la presentazione delle liste, il riesame che la Commissione elettorale circondariale svolge nel secondo giorno di adunanza è limitato alla valutazione di elementi probatori, o di quegli elementi (come il contrassegno) che non incidono direttamente sull'aspetto soggettivo della lista presentata.

Omissis. – Se è vero, infatti, che l'art. 33, ultimo comma, prevede una fase di riesame delle determinazioni già assunte dalla commissione elettorale circondariale, normalmente conseguente ad un'iniziativa del delegato di lista; e se può anche convenirsi, in linea teorica, con il rilievo che tale potere riconosciuto alla C.E.C., peculiare della fase di ammissione delle candidature previste per i comuni con più di cinquemila abitanti, possa avere un contenuto più ampio di quello parallelamente stabilito, per i comuni di minore consistenza, dall'art. 30, esso si effettivamente limitato al differimento della sola valutazione conseguente alla riapertura del termine per presentare il nuovo contrassegno di lista; resta tuttavia fermo che, per ragioni di carattere sistematico e di interpretazione letterale, non possa essere consentito, attraverso le integrazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 33, di superare i termini perentori fissati per la presentazione delle liste e delle candidature.

Sorreggono tale conclusione, come si è rilevato, motivazioni sia di ordine logico-sistematico che di stretto diritto positivo.

Sotto il primo profilo, è appena il caso di richiamare il ben noto formalismo del procedimento elettorale, formalismo che, più che in ogni altro campo, è finalizzato a garantire, contemporaneamente, sia le pressanti esigenze pubblicistiche sottese alla consultazione elettorale, che la necessità di una rigorosa *par condicio* tra tutti i candidati e tra tutte le liste.

A prescindere dalla qualificazione teorica che si preferisca assegnare agli atti di presentazione della lista e a quelli di accettazione della candidatura, sta di fatto che tali atti hanno una rilevanza essenziale, cui corrisponde un adeguato rigore formale, derivante dal fatto che essi definiscono, di fronte al corpo elettorale, il lotto degli aspiranti alle cariche elettive per le quali si vota; ed è perfettamente logico che tali attiguità, alla stregua di quanto accade per un atto altrettanto essenziale quale può essere l'offerta in una pubblica gara, debbano essere compiute attraverso formalità non surrogabili e soggette ad un termine perentorio (art. 32, decimo comma).

Tali considerazioni, d'altra parte, sembrano patrimonio comune alla giurisprudenza amministrativa, che ha sempre ritenuto, ed affermato, la natura perentoria del termine per la presentazione delle candidature; così Cons. Stato, V Sez., 3 maggio 1983 n. 134, pur rilevando che presentazione della lista e accettazione della candidatura sono atti autonomi, sottolinea che entrambi devono essere effettuati nel termine perentorio previsto dalla legge, e analogamente, la decisione n. 581 del 13 giugno 1980, sempre della V Sezione, nel riconoscere alla C.E.M. la possibilità di esercitare il suo potere deliberativo, anche in autotutela, pone, tra gli altri, il limite connesso alla "perentorietà dei termini di presentazione delle candidature". Non contrasta con tale indirizzo giurisprudenziale (mai smentito negli anni più recenti, ma se mai ribadito, a proposito dei presentatori della lista: si veda V Sez., 7 marzo 1986 n. 148, V Sez., 6 marzo 1990 n. 263; Csi. 8 marzo 1990 n. 55 che, sia pure relativa ad una fattispecie disciplinata dalla legislazione regionale, contiene un'adesione di principio all'orientamento rigoroso) qualche decisione che, in ordine al problema dell'autentica delle firme, sembra ammettere integrazioni successive (si allude, ad esempio, a V Sez., 5 settembre 1987 n. 531); sul piano sistematico, invero si apprezza agevolmente la differenza tra l'essenzialità degli atti e delle dichiarazioni che costituiscono l'espressione della volontà di candidarsi alle elezioni, e il carattere strumentale che va riconosciuto ad elementi meramente probatori, quali le autentiche delle firme e i documenti che consentano di comprovare quelle qualità (identità, dati anagrafici, iscrizione nelle liste elettorali) che il singolo candidato abbia già dichiarato.

Nè, per quanto consta, l'ordinanza della V Sezione emanata nel presente giudizio contiene indicazioni in contrario, tanto più opportune dato che il Collegio ha puntualmente indicato la strada interpretativa prescelta in sede cautelare.

Se così è, come si ritiene, perde valore il riferimento, pur acutamente suggerito, ad una generale "sanabilità" che sarebbe ricavabile dall'art. 33, così come "riletto", dalla giurisprudenza richiamata dai ricorrenti.

E d'altra parte, le conclusioni sin qui raggiunte trovano conferma, anche sul piano dell'interpretazione letterale, ponendo attenzione sul dato offerto dall'ultimo comma dell'art. 33, che ammette l'emanazione di determinazioni,

nella seconda seduta della C.E.C., dopo l'esame di nuovi documenti, e non di nuove dichiarazioni e di nuovi atti. È da ritenere, pertanto, che il riesame che avviene nella seconda seduta sia circoscritto alla valutazione di elementi probatori, o di quegli elementi (come il contrassegno) che non incidano direttamente sull'aspetto soggettivo della lista presentata.

Si determinerebbe andando in contrario avviso, una alterazione non trascurabile del principio della *par condicio*, che impone che la partecipazione alla "gara" venga formalizzata entro un termine eguale per tutti i concorrenti, atteso che le candidature contestate potrebbero godere di uno *spatium* temporale più ampio, di quarantotto ore, per essere perfezionate, o, addirittura, sostituite.

Può infine rilevarsi, per completezza, che l'interpretazione qui accolta sembra coincidere, per quel che può valere, con quella che emerge dalle stesse istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature emanate, per il 1992, dal Ministero dell'interno (cap. III, parte terza, *sub c* - e parte quarta).

3. - Alla luce di quanto sin qui rilevato, la determinazione della C.E.C. di ..., di cancellare dalla lista "...", i candidati non in regola con la dichiarazione di accettazione della candidatura (regolarizzata solo nel giorno successivo a quello di scadenza del termine perentorio) e, conseguentemente, di ricusare la lista ormai ridotta al di sotto del numero minimo legale, non appare inficiata dai vizi denunziati.

Non può infatti ritenersi (come adombrato nella parte finale del terzo motivo) che le rilevate (e non contestate) carenze delle dichiarazioni di accettazione della candidature, relative alla dichiarazione di inesistenza delle condizioni ostative di cui alla legge n. 55 del 1990, potessero determinare effetti più lievi di quelli ora ricostruiti.

Ed invero, il testo modificato dall'art. 32, nono comma, n. 2 non prevede una dichiarazione autonoma, ovvero accessoria, rispetto a quella di accettazione della candidatura: né, tanto meno, come ben osservato dall'Avvocatura dello Stato, affida la garanzia delle esigenze da essa tutelate alla produzione di una certificazione, che, in quanto tale, avrebbe forse potuto essere ricompresa nell'ambito di applicazione dell'ultimo comma dell'art. 33 del T.U. Al contrario, la disposizione in esame consacra la specifica rilevanza giuridica della nuova dichiarazione (introdotta dall'art. 2 della legge n. 16 del 1992), ed il valore di solenne richiamo alle responsabilità che il candidato va ad assumere, in ordine all'assenza di cause ostative, nei confronti dell'istituzione e del corpo elettorale, attraverso l'inserimento della stessa all'interno della dichiarazione che esprime l'accettazione della candidatura, della quale viene a costituire elemento essenziale, sicché, venuta meno la prima, anche quest'ultima ne risulta irrimediabilmente viziata ed inefficace; così come confermato dall'art. 33, lett. c), per il quale il candidato è cancellato dalla lista anche per la sola incompletezza della dichiarazione di accettazione della candidatura.

Omissis.